COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1986

che autorizza la Spagna ad adottare misure di salvaguardia all'importazione di alcuni prodotti siderurgici

(86/518/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 379,

considerando che, con la decisione 86/97/CECA [1], la Spagna è stata autorizzata dalla Commissione a adottare misure di salvaguardia, limitando fino al 31 dicembre 1986 le forniture degli altri Stati membri dei prodotti siderurgici di cui all'articolo 2 di detta decisione;

considerando che il governo spagnolo, con lettera del 18 settembre 1986, ha chiesto alla Commissione di essere autorizzato a prendere, in applicazione dell'articolo 379 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, misure complementari di salvaguardia nel settore dei prodotti siderurgici per la vergella e le lamiere zincate;

considerando che nella domanda le autorità spagnole hanno fornito alla Commissione un certo numero di elementi che consentono a quest'ultima di constatare l'aggravarsi delle difficoltà che nel settore siderurgico avevano condotto all'adozione delle misure di salvaguardia di cui alla decisione 86/97/CECA;

considerando che le forniture delle imprese siderurgiche degli altri Stati membri in Spagna per la vergella e le lamiere zincate sono passate rispettivamente, secondo i dati forniti dal governo spagnolo, da 21 168 e 2 593 t durante il primo semestre 1984, a 54 342 e 18 821 t nel corrispondente periodo del 1986; che le forniture dei prodotti in questione hanno pertanto fatto registrare un forte aumento pari a circa il 156 % e il 626 % dalla data dell'adesione;

considerando che le imprese siderurgiche spagnole sono attualmente in fase di ristrutturazione e quindi molto vulnerabili; che l'aumento delle forniture di prodotti siderurgici in provenienza dagli altri Stati membri può compromettere la ristrutturazione; che il volume delle forniture degli altri Stati membri costituisce una delle cause principali delle difficoltà addotte dalle autorità spagnole nella loro domanda; che in mancanza di un intervento immediato tali difficoltà potrebbero persistere;

considerando che, in queste condizioni, una limitazione quantitativa delle forniture in provenienza dagli altri Stati membri dovrà consentire di proseguire il processo di ristrutturazione delle imprese siderurgiche spagnole, nel quadro dei programmi di cui al protocollo n. 10 allegato all'atto di adesione, e di riequilibrare la situazione; che questa misura dovrebbe consentire al settore, e in particolare alle imprese interessate, di adeguarsi all'economia del mercato comune, tenendo conto dell'impegno preso dal governo spagnolo nel quadro del protocollo suddetto, di ridurre le capacità dell'industria siderurgica a 18 milioni di t alla fine del 1988;

considerando che in queste condizioni le misure di salvaguardia autorizzate sino ad ora dalla Commissione hanno prodotto soltanto parzialmente gli effetti sperati e che è pertanto necessario, affinché producano tali effetti, estendere tali misure alla vergella e alle lamiere zincate in provenienza dagli altri Stati membri per consentire al processo di ristrutturazione in corso di raggiungere gli obiettivi perseguiti;

considerando che l'autorizzazione di una limitazione quantitativa fino al 31 dicembre 1986 sembra sufficiente per ottenere gli effetti voluti;

considerando che le quantità fissate per le limitazioni sono state calcolate per gli ultimi tre mesi del 1986 in base ai dati forniti dalle autorità spagnole alla Commissione sulle importazioni già avvenute nel 1986, e non possono in ogni caso condizionare il futuro;

[1] GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 57.

considerando che a queste misure di limitazione delle forniture si aggiunge il sistema di sorveglianza dei prodotti provenienti dai paesi terzi introdotto a norma della raccomandazione n. 3658/85/CECA della Commissione (1); che è opportuno rafforzare tale sistema con un'informazione più rapida della Commissione;

considerando che, per una equa ripartizione delle quantità autorizzate, sia fra gli Stati membri, sia fra gli operatori interessati, è opportuno rispettare le correnti commerciali esistenti, tenendo allo stesso tempo in considerazione gli interessi dei nuovi eventuali operatori;

considerando che per la gravità della situazione, le misure di protezione devono applicarsi anche ai rapporti contrattuali in corso; che al fine di evitare ulteriori svantaggi agli operatori interessati, la presente decisione non deve colpire le merci già in corso di spedizione; che è tuttavia opportuno prevedere la possibilità per le autorità spagnole di prendere in considerazione il volume totale di tali spedizioni per la ripartizione delle quantità totali;

considerando che la buona applicazione delle disposizioni della presente decisione richiede l'istituzione di norme di applicazione e di gestione precise; che, per consentire un migliore adeguamento alla domanda, è opportuno prevedere la possibilità di trasferire alcune autorizzazioni fra le categorie di cui alla presente decisione fino al 5 % del limite fissato per ciascuna categoria;

considerando che la corretta applicazione delle disposizioni della presente decisione richiede la creazione di procedure di informazione e di consultazione reciproche fra la Commissione e le autorità spagnole;

considerando che la presente decisione si giustifica soltanto se sussistono le condizioni di applicazione di cui all'articolo 379 dell'atto di adesione e che quindi la Commissione può essere indotta a modificarla o ad abrogarla; che è pertanto opportuno che la Commissione proceda ad una verifica continua dei dati che hanno motivato la presente decisione e, in particolare, dell'impegno con cui il governo spagnolo persegue la ristrutturazione in questo settore;

considerando che la Commissione ha il dovere di scegliere anzitutto le misure più opportune per evitare, per quanto possibile, perturbazioni nel funzionamento del mercato comune; che le limitazioni adottate, tenuto conto dell'esame delle difficoltà economiche svolto dalla Commissione, costituiscono provvedimenti che, consentendo di raggiungere i risultati voluti, provocano il minor numero di perturbazioni possibile nel funzionamento del mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna è autorizzata a limitare fino al 31 dicembre 1986, e alle condizioni indicate qui di seguito, le forniture in Spagna dei prodotti provenienti dagli altri Stati membri, indicati all'articolo 2 e definiti in allegato.

Articolo 2

1. Le limitazioni fissate a norma dell'articolo 1 non possono essere inferiori a:

— vergella (codici Nimexe 73.10-11 e 73.63-21): 9 000 t,

— lamiere zincate (codici Nimexe 73.13-68 e 73.13-72): 1 500 t.

2. Ai fini della gestione delle limitazioni delle forniture previste dalla presente decisione, le autorità spagnole rispettano le correnti commerciali esistenti sia per quanto concerne i paesi di provenienza dei prodotti interessati sia per quanto riguarda gli operatori interessati.

Articolo 3

1. Per l'attuazione del regime di limitazione delle importazioni di cui all'articolo 2, le autorità spagnole rilasciano gratuitamente le autorizzazioni entro un termine di cinque giorni dalla data di introduzione della domanda nel limite della quota parte di ciascun operatore.

2. Le autorità spagnole riservano il 3 % delle limitazioni totali applicabili a ciascun prodotto agli eventuali operatori che non abbiano finora effettuato alcuna fornitura in Spagna.

3. Le autorità spagnole procedono alla ridistrubuzione sul mese successivo delle quantità corrispondenti a tutte le quote di ciascun mese non utilizzate.

4. Le autorità spagnole possono accettare, per quantità non superiori al 5 % delle limitazioni totali di ciascuna categoria, che autorizzazioni rilasciate per una delle categorie previste dalla presente decisione siano utilizzate per la fornitura di prodotti rientranti in una delle altre categorie.

5. Le autorità spagnole non possono esigere l'autorizzazione prevista al paragrafo 1 per la fornitura di merci di cui alla presente decisione che fossono già in fase di spedizione alla data di entrata in vigore della stessa decisione. Tuttavia, le autorità spagnole possono dedurre tali forniture dalle quantità previste dalla presente decisione per ciascuna delle categorie interessate.

Articolo 4

1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione entro e non oltre il 15 ottobre 1986 le misure nazionali di applicazione della presente decisione.

2. Le autorità spagnole comunicano anche, il 30 di ciascun mese per il mese precedente, i dati relativi alle forniture provenienti dagli altri Stati membri. Tali dati, ripartiti per Stato membro, riguardano sia le quantità di prodotti effettivamente forniti sia le autorizzazioni concesse in conformità dell'articolo 3.

(1) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 32.

Articolo 5

1. Le autorità spagnole comunicano ogni settimana alla Commissione i dati relativi alle importazioni provenienti dai paesi terzi ripartiti per paese e raccolti in conformità della raccomandazione n. 3658/85/CECA della Commissione. Esse comunicano inoltre, il 30 di ciascun mese per il mese precedente, una nota ricapitolativa di tali importazioni.

2. Le autorità spagnole informano immediatamente la Commissione di qualsiasi rilevante modifica delle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 2, provenienti da paesi terzi.

Articolo 6

1. La Commissione controlla l'applicazione delle disposizioni della presente decisione e si riserva di modificarla o di abrogarla.

2. Inoltre in base ai risultati constatati e in funzione della verifica dei dati relativi al settore interessato, essa procede se del caso alla revisione delle limitazioni delle forniture fissate in applicazione della presente decisione.

3. Eventuali difficoltà registrate in fase di applicazione della presente decisione sono oggetto di un esame congiunto da parte delle autorità spagnole e della Commissione.

Articolo 7

1. La presente decisione prende effetto il giorno della sua notifica al governo spagnolo e scade il 31 dicembre 1986.

2. Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1986.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

ALLEGATO

Definizione dei prodotti

Categoria	Codice Nimexe	
IC	73.13-68	73.13-72
IV (ex)	73.10-11	73.63-21